



Diritto & Fisco



Primo passaggio in Cdm per il decreto legislativo di riforma della riforma Cartabia

Processo civile, stop al vintage Addio a ruoli, fax, biglietti, spazio alla e-fattura come prova

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Addio alle anticaglie del processo civile come le note di iscrizioni a ruolo, il numero di fax degli avvocati da riportare sugli atti difensivi, i biglietti delle cancellerie agli studi legali e le domiciliazioni fuori sede presso avvocati corrispondenti. Largo alla fattura elettronica e alle scritture contabili senza bisogno di bolli e vidimazioni come prova del credito per i decreti ingiuntivi, porte spalancate alle pec e ai depositi telematici. Sono queste alcune delle novità del decreto legislativo, recante disposizioni correttive del precedente dlgs 149/2022 (riforma Cartabia del processo civile) approvato in via preliminare ieri dal consiglio dei ministri. Peraltro, la telematica non è un'opzione assoluta e va bilanciata con altri interessi: a questo riguardo, il correttivo introduce un salvagente per le udienze in presenza (non sostituibile con depositi telematici di note) quando è necessario che i litiganti si vedano in faccia per capire se ci si può mettere d'accordo o perché il giudice vuole capire in presa diretta come stanno le cose o perché è necessario per illustrare le difese.

Scritture contabili. Una modifica all'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile elimina la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture contabili, quale prova scritta del credito insoluto al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, alla corretta esecuzione degli obblighi di bollatura e vidimazione: la nuova disposizione considera sufficiente che le scritture siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

Fatture elettroniche. Il correttivo, sempre, all'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, aggiunge il riconoscimento, quale di prova scritta utilizzabile per chiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti, delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle entrate. La modifica è necessaria a fronte del fatto che alcuni uffici giudiziari non hanno concesso decreti ingiuntivi per crediti, fondati su fattura elet-

Bonus fiscali a chi avvia nuove attività in comuni montani

Bonus fiscali in base al reddito per i giovani che nei comuni montani dopo il 1° gennaio 2024 avviano una nuova attività e in abbattimento degli interessi passivi per quelli che stipulano finanziamenti ipotecari per acquistare o ristrutturare l'abitazione principale. Previsto anche un credito d'imposta del 10% del valore degli investimenti finalizzati alla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi effettuati dagli agricoltori e silvicoltori di montagna dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Sono queste le principali misure agevolative contenute nel disegno di legge per la promozione delle zone montane approvato ieri dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 24 ottobre 2023). Il ddl reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale ai fini della tutela e della valorizzazione di ambiente, biodiversità, ecosistemi, turismo e peculiarità culturali.

Imprese esercitate da giovani. Alle piccole imprese e microimprese che dopo il 1° gennaio 2024, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani e in cui il titolare non abbia compiuto il 41° anno di età a tale data, un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione per il periodo d'imposta nel corso del quale l'iniziativa è stata avviata e per i due periodi successivi. Esso è pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività (e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro) e l'imposta calcolata applicando al medesimo



reddito l'aliquota del 15%. Il bonus è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Acquisto e ristrutturazione di abitazioni. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni montani, spetta per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i 4 periodi d'imposta successivi un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il bonus è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il 41° anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite di spesa di 16 mi-

lioni di euro annui.

Imprenditori agricoli e silvicoltori. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (nel limite di spesa di 4 milioni di euro l'anno). Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

tronica, ai soggetti obbligati ad emetterla ed esonerati dall'obbligo di tenere registri contabili. La fattura elettronica trasmessa mediante il SDI è equiparata alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili. La ragione dell'equiparazione sta nel fatto che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immutabili e cioè "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle entrate.

Domiciliazioni addio. Viene abrogato l'articolo 82 del regio decreto 37/1934, che impone all'avvocato, che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza, di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria

adita. Come si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di provvedimento, la norma è ormai del tutto superata. Ciò perché nell'epoca del processo telematico e delle comunicazioni elettroniche è del tutto inutile la fisica reperibilità dell'avvocato nell'ambito della circoscrizione del giudice.

Salvagente per udienze in presenza. È vero che le udienze in presenza possono essere sostituite dallo scambio di note (salvo quando ci siano testimoni da sentire). Però non bisogna esagerare. Per questo la novella chiarisce in udienza bisogna andarci (senza possibilità di sostituzione con le note scritte) nei casi in cui è necessario vedersi e parlarsi, specialmente in attuazione di un'espressa previsione di legge o se è la presenza personale del-

le parti è disposta dal giudice: ad esempio per l'interrogatorio formale delle parti in causa, per tentativi di conciliazione. Altra ragione per cui si garantisce la presenza fisica in udienza è l'esercizio del diritto di difesa: la novella conferma la disposizione di grande utilità pratica (soprattutto quando gli avvocati hanno già scritto tanto nelle difese depositate) per cui anche le udienze di discussione delle cause possono essere sostituite da note scritte, ma basta l'opposizione anche di una sola delle parti e si va in aula.

Tutto digitale. Fax addio: lo schema di decreto legislativo abroga l'ultimo periodo dell'articolo 125, primo comma del codice di procedura civile, che obbliga gli avvocati a inserire nei propri atti il proprio numero di fax.

Tutte le comunicazioni tra difensori e con le cancellerie devono viaggiare con i canali telematici. La novella è uno stillicidio di modifiche che si adeguano a questa regola, eliminando riferimenti a scambio di supporti cartacei. Sempre in questo quadro diventano desueti e perciò sono eliminati i riferimenti a depositi in cancelleria, a comunicazioni mediante biglietti di cancelleria e simili. Lo stesso vale per i depositi delle sentenze (telematiche) e le note di iscrizione a ruolo delle cause, mandate in soffitta dal processo telematico e che gli avvocati non compilano più.

10 ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata